

ARIC

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza

DECRETO N. 36

DEL 20.12.2021

OGGETTO:

Ricorso ex art 702 bis c.p.c. al Tribunale civile di Teramo proposto da Omissis avverso ARIC– Procura ad litem Avv. Ubaldo Lopardi.

Il giorno 20 dicembre 2021 nella sede dell'A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 ha adottato il seguente Decreto:

VISTA la Legge Regionale n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*” e s.m.i;

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011*”, che nel modificare l'art. 7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenzia Regionale per l'informatica e la Committenza (ARIC);

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*” che all'art. 2 prevede “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016*”;

VISTA la D.G.R. n. 582 del 4/10/2019 recante: “*DGR 501 del 14/8/2019- Modifica del Regolamento di attuazione ARIC- Approvato con DGR 501 in data 14/8/2019*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 4/10/2019 recante: “*Agenzia regionale di Informatica e Committenza – ARIC – Nomina Commissario Straordinario e sub commissari*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 51 del 09 dicembre 2021 con cui è stato rinnovato l'incarico al Commissario straordinario e ai due sub commissari dell'ARIC fino all'insediamento del Direttore Generale già nominato con D.G.R. n.731;

PRESO ATTO del ricorso al Tribunale civile di Teramo proposto da Omissis avverso ARIC, prot. n.4427 del 7/10/2021;

CONSIDERATO che con Decreto di fissazione udienza N. R.G. 2710/2021 il Tribunale Ordinario di Teramo ha fissato il giorno 20/01/2021 per la comparizione delle parti;

RITENUTO di dover resistere in giudizio ai fini della difesa dell'operato dell'Agenzia;

VISTA la nota inviata all'Avvocatura Regionale prot. n. 424 del 30.01.2020 con la quale veniva chiesto il patrocinio legale in favore dell'Agenzia o in caso di riscontrata impossibilità se sia consentito il ricorso al patrocinio legale dell'Avvocatura di Stato;

VISTA la nota n° 35525 del 6.2.2020 di riscontro alla sopracitata nota n° 424 del 30.1.2020 che rileva quale motivo ostativo al richiesto patrocinio l'orientamento della Corte Costituzionale che, in più di un'occasione, ha sancito il divieto imposto agli enti dipendenti dalle Regioni di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura regionale;

L'Estensore

(Rag. Federica de Iuliis)

Firmato elettronicamente

Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)

Firmato digitalmente

Il Commissario Straordinario

(Avv. Daniela Valenza)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIC in data _____

(Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

DATO ATTO che l'Avvocatura Regionale ha opinato nella predetta nota la possibilità di assunzione del patrocinio legale dell'Agenzia da parte dell'Avvocatura di Stato in forza dell'art. 43 del R.D. 30.10.1933, n° 1611, commi 1 e 5 ed ha inoltrato la medesima all'Avvocatura dello Stato per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza;

RAVVISTATA la necessità di dare mandato al Dirigente Amministrativo dell'Agenzia di espletare le procedure per l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso in oggetto;

ESAMINATO il profilo professionale dell'Avv. Ubaldo Lopardi;

CONSIDERATO che l'Avv. Ubaldo Lopardi è presente nell'elenco ristretto degli Avvocati di Fiducia (short list) dell'Agenzia di cui al Decreto n. 22 del 9.10.2020;

RILEVATA pertanto la necessità di affidare l'incarico per la difesa e rappresentanza in giudizio nel ricorso proposto da Omissis avverso ARIC (prot. n. 4427 del 7/10/2021) all'Avv. Ubaldo Lopardi;

RITENUTO di dover subordinare l'efficacia dell'incarico in argomento alla presentazione della dichiarazione resa dall'Avv. Ubaldo Lopardi di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;

SENTITI i Commissari delegati alla Committenza, Avv. Carlo Montanino e all'Informatica, Dott. Domenico Lilla;

DATO ATTO, infine, del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la propria firma in calce al presente atto;

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

all'esito di apposita istruttoria svolta dai competenti Uffici

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di conferire** la procura ad litem all'Avv. Ubaldo Lopardi conferendogli idoneo mandato;
3. **di dare mandato** al Dirigente Amministrativo dell'Agenzia di espletare le procedure per l'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio nel ricorso proposto da Omissis avverso ARIC, prot. n. 4427 del 7/10/2021;
4. **di subordinare** l'efficacia della procura ad litem in argomento alla presentazione della dichiarazione resa dall'Avv. Ubaldo Lopardi di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
5. **di dare mandato** agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e contabili;
6. **di dare atto** che il presente incarico ricomprende ogni più ampio potere necessario al professionista per l'espletamento del mandato conferito, ivi la facoltà di scegliere un domiciliatario presso il foro della lite.